

N.R.G. [REDACTED]



## Tribunale Ordinario di Catania

*SEZIONE LAVORO*

*REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 21 giugno 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G. e vertente

### TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.  
Alfio Giuseppe Aureliano Laudani, giusta procura in atti;

**RICORRENTE**

### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro *pro tempore* - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Catania**, rappresentato dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene;

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** accertamento del diritto al bonus docente tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015 - riconoscimento retribuzione professionale docenti supplenze brevi.

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data [REDACTED] la ricorrente ha esposto di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del



definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] con ricorso depositato in data [REDACTED] nei confronti del **Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.)**, in persona del Ministro *pro tempore*, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 2023/2024;
- per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro *pro tempore* alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994;
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001;
- per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro *pro tempore* a pagare, in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, in favore della stessa, la somma di euro [REDACTED] oltre le differenze sui trattamenti di fine rapporto e oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l'amministrazione scolastica al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite che si liquidano nella misura già ridotte in complessivi euro 1054,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali, come per legge, compensando la restante quota.

Catania, 21 giugno 2024

Il Giudice del lavoro  
(dott.ssa Concetta Ruggeri)

